

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE
CAMPANIA



Periodico Settimanale
Napoli 01 agosto 2011
Anno XLI numero 1 €

Ordinanza del Presidente n.5 del 30 luglio 2011

Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 1 comma 7 bis del D.L. n 26/11/2010, convertito con modificazioni nella legge 24/01/2011, n 1, per il conferimento dei rifiuti presso le discariche di SanTammaro (CE) e Savignano Irpino (AV) e presso gli STIR di Pianodardine (AV), Casalduni (BN) e S. Maria Capua Vetere (CE).

Ordinanza del Presidente n.6 del 01 agosto 2011

Reiterazione con modifiche dell'Ordinanza contingibile ed urgente n.1 del 01/02/2011 ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 152/2006 per l'impianto di stoccaggio e trasfenza in località Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA)



Ordinanza del presidente n. 05 del 30/07/2011

Oggetto:

Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 1 comma 7 bis del D.L. n 26/11/2010, convertito con modificazioni nella legge 24/01/2011, n 1, per il conferimento dei rifiuti presso le discariche di SanTammaro (CE) e Savignano Irpino (AV) e presso gli STIR di Pianodardine (AV), Casalduni (BN) e S. Maria Capua Vetere (CE).

PREMESSO che

- a. l'art. 1 comma 7 bis del D.L. n. 26.11.2010, convertito con modificazioni nella legge 24.1.2011, n. 1 dispone che, nella permanenza di condizioni di criticità derivanti dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti prodotti nella regione Campania e fino alla completa realizzazione dell'impiantistica necessaria per la chiusura del ciclo integrato dei rifiuti prevista dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il Presidente della regione Campania provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente incluse quelle indicate all'articolo 3, con una o più ordinanze, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'apprestamento delle misure occorrenti a garantire la gestione ottimale dei rifiuti e dei relativi conferimenti per ambiti territoriali sovra-provinciali;

RILEVATO che

- a. con sentenza n. 04915/2011 del 12/05/2011 il TAR Lazio si è pronunciato in merito alla natura del rifiuto proveniente dalle operazioni di trito vagliatura dei rifiuti urbani, (CER. 191212), stabilizzato presso appositi impianti, in Regioni diverse da quelle di produzione, affermando la natura dello stesso quale rifiuto urbano da cui consegue l'assoggettabilità al divieto di cui all'art. 182 del D. Lgs n. 152/2006;
- b. anche in ragione del contrasto di pronunzie giurisprudenziali in merito alla natura del predetto rifiuto (TAR Toscana, sent. n. 917 del 18.05.2011), con note n. 7660/UDCP/Gab./VC2, 7983 UDCP/Gab./VC2 e n. 8608, rispettivamente in data 9,16 e 24 giugno 2011, in considerazione della elevata situazione di criticità in atto nella Regione Campania è stata rappresentata al Governo la necessità dell'adozione di una norma di interpretazione autentica dell'art. 184, comma 3, lettera g);
- c. con D.L. 1/7/2011, n. 94, art. 1 comma 1, è stato stabilito che, *“in considerazione dello stato di criticità derivante dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti nella regione Campania, fino al 31 dicembre 2011 i rifiuti derivanti dalle attività di trito vagliatura praticate negli impianti STIR della regione Campania possono essere smaltiti in deroga al divieto disposto dall'articolo 182, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ed alle procedure di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1. È comunque sempre richiesto il nulla osta della regione di destinazione”*,
- d. al fine di rendere operativa la disposizione legislativa di cui al citato art. 1 comma 1, con note: n. 4452, in data 1.7.2011 diretta alla Regione Emilia Romagna; n. 4461 dell'1.7.2011, diretta al Friuli Venezia Giulia; n. 4466 del 2.7.2011, diretta alla regione Liguria; n. 4453 dell'1.7.2011, diretta alla regione Lombardia, n. 4459 dell'1.7.2011, diretta alla Regione Marche; n. 4458 dell'1.7.2011, diretta alla Regione Puglia; n. 4465 del 2.7.2011, diretta alla Regione Sicilia; n. 4460 dell'1/7/2011, diretta alla Regione Toscana, la Regione Campania ha richiesto il nulla osta per il trasferimento, a cura della società provinciale SAPNA, dei rifiuti trito vagliati prodotti dagli impianti STIR della Provincia di Napoli e con note: n. 4454 dell'1.7.2011, diretta alla regione Veneto, e 4456, diretta alla regione Emilia Romagna e n. 4455, diretta alla Regione Puglia, la regione Campania ha richiesto il medesimo nulla osta per il trasferimento, a cura della società provinciale Ecoambiente Salerno, dei rifiuti trito vagliati prodotti dall'impianto STIR di Battipaglia;

- e. il Consiglio di Stato, nel ricorso presentato avverso la citata sentenza del T.A.R. Lazio, avverso la quale anche la regione Campania, non convenuta nel giudizio di primo grado, ha proposto appello incidentale, ha fissato per il 15 luglio l'udienza in Camera di Consiglio per la discussione dell'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione della sentenza medesima;
- f. con Ordinanza n. 3073/2011, depositata in data 18/07/2011, il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare e per l'effetto ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata;
- g. la Regione Puglia, con nota n. 474 del 19/07/2011, con riferimento alla citata Ordinanza n. 3073/2011, ha comunicato di ritenere preclusa ogni possibilità di smaltimento presso le discariche del territorio pugliese di rifiuti derivanti dalle attività di tritovagliatura praticate negli STIR della Regione Campania, in ragione del vigente art. 1, comma 1 del D.L. n. 94/2011, laddove prevede la necessità del propedeutico nulla-osta;
- h. con proprie direttive n. 8609 del 24/06/2011, n. 9053 del 4/7/2011, n. 9443 del 08/07/2011 e n. 10047 del 19.7.2011, inviate ai Presidenti e ai Sindaci delle province di Napoli e Salerno, in considerazione delle criticità insorte nella gestione del ciclo dei rifiuti, cui è conseguita la giacenza degli stessi lungo le strade urbane, si è provveduto a invitare le predette Autorità ad assumere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, previste dalla vigente normativa statale e regionale, ogni idonea misura, anche coordinata, atta a consentire tempestivamente l'individuazione dei siti e il temporaneo stoccaggio dei rifiuti giacenti nei rispettivi territori, facendo ricorso a tutti gli strumenti approntati dal vigente ordinamento, nonché, i Sindaci, nella funzione di Autorità Sanitaria Locale, a disporre gli interventi operativi a tutela della salute pubblica;
- i. con propria ordinanza n. 3 del 14 luglio 2011, e successivo provvedimento di integrazione n. 4 del 15 luglio 2011, adottata ai sensi dell'art. 1 comma 7 bis del suindicato D.L. n. 196/2010, per le motivazioni nella stessa dettagliatamente precisate, è stato disposto il conferimento, fino alle ore 24 del 25 luglio 2011, di quantitativi di frazione umida tritovagliata prodotta dagli STIR delle Province di Napoli e di Salerno presso gli impianti di discarica delle Province di Avellino, Benevento e Caserta, fermi restando i conferimenti della provincia di Napoli presso gli impianti STIR delle suindicate province, ai sensi degli accordi in essere;

DATO ATTO che

- a. a tutt'oggi, risultano conclusi solo tre accordi con le Regioni Emilia Romagna, Toscana e Liguria.
- b. l'accordo con la Toscana prevede il trasferimento di 330 Tonn. /giorno a partire da martedì 19/07/2011;
- c. l'accordo con Emilia Romagna prevede un trasferimento di 80 tonn./giorno per la prima settimana e solo a regime di 200 tonn./giorno;
- d. la Regione Liguria, dopo aver accolto 1.000 tonn. "*una tantum*", ha sottoscritto un ulteriore accordo per il conferimento di 300 ton/die per complessive 2.500 ton che non è tuttavia ancora operativo in quanto sono in corso di definizione gli accordi tra le società di gestione;
- e. le Regioni Lombardia, Marche e Veneto hanno comunicato di non concedere il nulla-osta;
- f. le altre Regioni interpellate non hanno ancora comunicato l'eventuale rilascio del nulla osta al trasferimento della FTU prodotta dagli STIR della Regione Campania, ai sensi del citato D.L. n. 94/2011;
- g. gli accordi in essere, rispettivamente con le province di Avellino, Benevento e Caserta prevedono il conferimento di quantitativi di rifiuti prodotti nella provincia di Napoli presso gli impianti S.T.I.R. delle suindicate province;

- h. con nota n. 001/VIP del 09/07/2011, la Società Sannio Ambiente e Territorio (SAMTE) ha comunicato che la discarica di Sant'Arcangelo Trimonte, interessata da un dissesto idrogeologico e sottoposta a sequestro giudiziario, è utilizzabile solo nel lotto n. 1, presenta una capacità residua inferiore a 8.500 ton e che tale capienza dev'essere riservata a garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio della provincia di Benevento e trattati nello STIR di Casalduni;
- i. a causa di della descritta situazione, la Società provinciale SAMTE ha attivato un procedimento per l'autorizzazione al trasferimento trans-frontaliero dei rifiuti, come effettivamente riscontrato dalla AGC 21 e l'Amministrazione provinciale di Benevento con nota n. 0005863 del 13/07/2011, ha avanzato richiesta di nulla osta per il trasferimento di FUT fuori regione secondo le procedure previste dall'art. 1, comma 7-bis del D.-L. 01/07/2011 n. 94, adducendo a motivo la "capienza residua ormai ridottissima stimabile ad oggi in circa 8.000 ton";

CONSIDERATO che

- a. le quantità trasferite e trasferibili in base agli accordi ad oggi stipulati con le suindicate Regioni sono, tuttora, assolutamente insufficienti a garantire il completamento del recupero dei rifiuti ancora stazionati nelle strade della Provincia di Napoli e di Salerno, nonché l'efficace smaltimento della produzione quotidiana delle due provincie;
- b. il Presidente della Provincia di Salerno, con nota n. 2066 del 21/07/2011, così come già fatto dal Presidente della Provincia di Napoli, con propria nota n. 69946 del 21/06/2011, "*stante il perdurare della situazione già denunciata di forte criticità caratterizzante la gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel territorio della provincia di Salerno, determinata dall'assenza di discariche e di impianti autorizzati al conferimento della FUT prodotta dall'impianto STIR di Battipaglia, ha chiesto di attivare le procedure di cui alle disposizioni legislative all'art. 1, comma 7-bis D.L. n. 196/2010 convertito in Legge n. 1/2011 e di cui all'art. 10 L.R. n. 4/2007 come integrata dall'art. 1, comma 3 L.R. n. 7/2011,*"
- c. il Coordinatore dell'A.G.C. 21, per l'acquisizione dei previsti pareri *dei competenti organi tecnici e tecnico-sanitari*, con nota n. 0561953 del 18/07/2011, ha interessato, ARPAC, AA.SS.LL. ed Amministrazioni provinciali delle province di Napoli e Salerno;
- d. in data 22/07/2011 ha convocato una riunione con i rappresentanti dei suindicati organi tecnici e tecnico-sanitari, oltre che delle summenzionate province, in occasione della quale:
- d.1 il rappresentante della provincia di Napoli ha fatto presente che sussistono motivazioni tecniche tali da non consentire la piena disponibilità dei volumi residui di discarica espressi dalle relazioni del Dipartimento provinciale dell'ARPAC di Napoli; in particolare per quanto riguarda la discarica di Terzigno l'effettiva capacità residua è pari 30.000 ton; per quanto riguarda la discarica di Chiaiano la disponibilità di volumi ammonta all'interno dell'invaso a non più di 80.000 m³ circa, dei quali 30.000 m³ circa, non sono utilizzabili per sequestro temporaneo della A.G. mentre i rimanenti 50.000 m³ circa potrebbero essere disponibili solo a seguito di interventi tecnici in corso di valutazione;
- d.2 relativamente alla provincia di Salerno l'ARPAC ha rilevato che effettivamente allo stato attuale non risulta attiva alcuna discarica per il conferimento di rifiuti derivati dal ciclo dei rifiuti urbani ed ha evidenziato, altresì, come sia ancora in definizione la possibilità tecnica della riapertura della discarica di Macchia Soprana;
- e. la società provinciale SAPNA S.p.a.:

- e.1. con nota n. prot.1181 del 14/07/2011 aveva già segnalato la ridotta capacità degli invasi attualmente coltivati in provincia di Napoli evidenziando – tra l’altro – che la capacità residua della discarica di Terzigno è disponibile solo nella parte sommitale ed è inaccessibile ai mezzi per il trasporto della FUT, nonché utilizzabile per un quantitativo minimo di autocompattatori;
- e.2. con successiva nota 1228 del 22/07/2011, richiamando ancora le ridotte capacità delle discariche di Chiaiano e Terzigno, ha segnalato che, ferme restando le quantità di RSU conferite presso gli STIR delle altre province campane, al fine di consentire lo smaltimento della produzione giornaliera di RSU dei Comuni della provincia di Napoli (pari a 3.200 ton/die), nonché di continuare il recupero delle giacenze presenti in alcuni comuni e dovendo provvedere allo svuotamento dei siti di stoccaggio provvisori autorizzati con ordinanze del Presidente della Provincia di Napoli, risulta necessario evacuare, a far data da lunedì 25/07/2011, circa 1.300 ton/die di rifiuti (R.E.R. 19.12.12 e 19.05.01) dagli STIR della provincia di Napoli;
- e.3. ha segnalato inoltre che, tenuto conto degli attuali conferimenti fuori Regione, risulta evidente la necessità di provvedere “..... all’emissione di un provvedimento che consenta di smaltire la restante aliquota di FUT presso discariche ubicate nelle altre province campane”;
- e.4. ha rappresentato anche che, in assenza di ulteriori provvedimenti e/o evacuazioni, si ipotizzano giacenze, a far data dal 26/07, di circa 1.200 – 1.300 ton/die di RSU, che aumenteranno fino a 1.500 – 1.600 ton all’esaurimento della disponibilità dei conferimenti di RSU presso la Regione Liguria;
- e.5. con nota prot. n. 1260 del 28/07/2011 acquisita al prot. n. 10747/UDCP/GAB il 29/07/2011, facendo seguito alle precedenti comunicazioni, ha rappresentato lo stato attuale dei conferimenti fuori regione e contestualmente ha comunicato, alla luce delle evacuazioni effettuate fuori regione, che gli STIR di Tufino e Giugliano dal giorno 29/07/2011 in mancanza di ulteriori sbocchi in ambito regionale, potranno ricevere un quantitativo giornaliero medio di circa 350-400m ton/die di RSU, a fronte di un quantitativo previsto di circa 800-900 ton/die per far fronte alla produzione quotidiana dei comuni della provincia di Napoli, mentre lo STIR di Caivano, in assenza di evacuazione di FUT, non potrà ricevere alcun conferimento di RSU;
- e.6. nella medesima nota di cui al punto precedente, complementariamente a quanto emerso nel corso della riunione effettuata in data 22/07/2011, di cui al punto d), relativamente alla disponibilità residua delle discariche della provincia di Napoli, ha comunicato che la disponibilità non si tramuta nella possibilità di conferimento di FUT prodotta dagli STIR, in quanto la discarica di Chiaiano non può ricevere conferimenti oltre le 50 ton/die, in ragione del sequestro disposto, su parte dell’area, dal Tribunale di Napoli, mentre la discarica di Terzigno, in virtù della coltivazione sommitale, non consente il transito degli autoarticolati carichi di FUT, come si evince dal verbale di verifica del 28/07/2011 allegato alla nota stessa;
- e.7. ha inoltre segnalato che a far data dal 25/07/2011 si sono ridotte le quantità conferibili presso gli STIR al di fuori della provincia di Napoli, riducendo ulteriormente la capacità di smaltimento dei rifiuti prodotti dalla provincia stessa;
- f. le direttive della Presidenza della Regione Campania rilevate al precedente punto h. hanno comportato l’aumento di stoccaggi provvisori al cui graduale svuotamento è urgente far fronte,

- così come agli stoccaggi ordinati dal Presidente della Provincia di Napoli con proprie ordinanze n. 410 e n. 411 del 18/06/2011;
- g. con nota n. 2183 del 29/07/2011, acquisita in pari data al prot. regionale 10775/UDCP/GAB/GAB, il Presidente della Provincia di Salerno, facendo seguito alla sopra citata nota n. 2066 del 21/07/2011 ha rappresentato che “la situazione ivi denunciata di forte criticità caratterizzante la gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel territorio della provincia di Salerno si è aggravata, essendo dalla mezzanotte del 25/7 cessati gli effetti dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 3 del 14/07, che consentiva alla Società provinciale EcoAmbiente Salerno S.p.a. di conferire la frazione umida tritovagliata prodotta presso la discarica di Savignano (AV) ed ha ribadito l’invito ad attivare le procedure di cui alle disposizioni di legge;
- h. le discariche di San Tammaro (CE) e Savignano Irpino (AV) sono regolarmente autorizzate allo smaltimento del rifiuto trito vagliato F.U.T. CER 19.12.12. con Ordinanze del Capo della Missione Siti e Impianti di cui all’O.P.C.M. 3705/2008, rispettivamente, n. 288 e n. 292, tutte in data 31.12.2009;
- i. la discarica di S. Arcangelo Trimonte (BN), pur regolarmente autorizzata, non è, allo stato, più in grado di ricevere conferimenti ulteriori, oltre quelli già provenienti dall’ambito provinciale.

RITENUTO

- a. per la situazione eccezionale determinatasi a causa della impossibilità ulteriormente segnalata dalle Amministrazioni provinciali di Napoli e Salerno e dalla Società provinciale SAP.NA di conferire nei prossimi giorni rifiuti presso i propri impianti, nonché presso quelli delle Regioni con le quali sono stati sottoscritti gli accordi, in quantità tali da assicurare l’autosufficienza del ciclo, sussistere l’urgente e indifferibile necessità di scongiurare l’accumulo in quantità non controllabili dei rifiuti urbani nei centri urbani delle predette due province - nei quali sono ancora giacenti quantità di rifiuti non ritirati, con pericoli gravi per l’igiene e la salute dei cittadini, tenuto anche conto delle elevate temperature in atto;
- b. che, pertanto, fermi restando i conferimenti già previsti in attuazione degli accordi in essere, occorre assumere ulteriori, immediati provvedimenti, atti a garantire nei prossimi giorni il regolare conferimento dei rifiuti da parte dei comuni della provincia di Napoli e della provincia di Salerno, nelle quantità assolutamente indispensabili e per il tempo strettamente necessario al superamento della detta situazione;
- c. che dagli elementi acquisiti emerge, infatti, la attuale perdurante non autosufficienza del sistema di gestione del ciclo integrato dei rifiuti nell’ambito delle province di Napoli e di Salerno e, pertanto, sussistono le condizioni per disporre le misure occorrenti a garantire la gestione ottimale dei rifiuti e dei relativi conferimenti per ambiti territoriali sovra-provinciali, ai sensi del predetto art. 1 comma 7 bis del D.L. n. 196/2010, per il tempo strettamente necessario al superamento della grave situazione di criticità in atto, nelle more dell’acquisizione di eventuali ulteriori assensi da parte delle altre regioni interpellate, ovvero della urgente definizione del quadro normativo in materia di classificazione della frazione umida tritovagliata in relazione alla citata ordinanza del Consiglio di Stato n. 3073/2011 e le previsioni recate dal D.L. n. 94/2011;
- d. che risulta necessario preservare l’interesse primario della tutela della salute pubblica e della salubrità dell’ambiente;

- e. che, inoltre, l'urgenza e l'indifferibilità delle misure da assumere, pena il rapido aggravamento della già critica situazione in atto, non consente di provvedere altrimenti, atteso che, come si rileva da quanto nelle premesse descritto, sono già stati posti in essere tutti gli strumenti ordinariamente apprestati dall'ordinamento giuridico vigente, per garantire le condizioni essenziali di regolarità della gestione del ciclo integrato dei rifiuti nelle province di Napoli e di Salerno,
- f. che si rende, pertanto, indifferibile disporre il conferimento della frazione umida tritovagliata proveniente dagli STIR della provincia di Napoli e di Salerno, nelle quantità assolutamente indispensabili per garantire le condizioni essenziali per la tutela della salute e della igiene pubblica, negli impianti di seguito indicati, per la quale risultano già in possesso delle autorizzazioni prescritte dal vigente ordinamento giuridico:
- **Savignano Irpino**: 400 ton/die, di F.U.T.(frazione umida tritovagliata Codice CER 19.12.12) provenienti dallo STIR di Battipaglia (250 ton/giorno) e dallo STIR di Caivano (150 ton/giorno);
 - **San Tammaro**: 400 ton/die, di F.U.T.(frazione umida tritovagliata Codice CER 19.12.12 e/o Codice CER 19.05.01) provenienti dallo STIR di Tufino e/o Giugliano;

DATO ATTO, infine,

che resta confermato, in attuazione degli accordi in essere, il conferimento di parte dei rifiuti raccolti nei Comuni della provincia di Napoli presso gli STIR delle province limitrofe, nei quantitativi di seguito indicati;

- **Pianodardine (AV)** - 250 tonn./giorno provenienti dalla Provincia di Napoli;
- **Casalduni (BN)** - 180 tonn./giorno provenienti dalla Provincia di Napoli;
- **S.Maria Capua Vetere (CE)** - 300 tonn./giorno proveniente dalla Provincia di Napoli.

PRECISATO che il presente atto è emanato ai soli fini organizzativi dei flussi dei rifiuti in ambito sovra provinciale e per assicurare un regolare servizio di gestione del servizio pubblico a salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica, e che gli obblighi economici derivanti dal presente atto rimangono a carico delle parti e/o di eventuali terzi controinteressati;

VISTI

- l'art. 1 comma 7 bis del D.L. n 26.11.2010, convertito con modificazioni nella legge 24.1.2011, n 1, nonché l'art. 191 del D. Lgs n. 152/2006;
- il D.L. 1.7.2011, n 94;
- l'O.P.G.R.C. n. 2 del 08/07/2011;
- l'O.P.G.R.C. n. 3 del 14/07/2011;
- l'O.P.G.R.C. n. 4 del 15/07/2011;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore;

ORDINA

1. che le Società provinciali SAP.NA e Ecoambiente Salerno conferiscano la frazione umida tritovagliata prodotta nei propri STIR, presso le discariche di Savignano Irpino e San Tammaro, con decorrenza immediata, fino alle ore 24.00 del 9 agosto 2011, presso le seguenti discariche e per le quantità a fianco indicate:
 - 1.1 Savignano Irpino: 400 ton/die, di F.U.T.(frazione umida tritovagliata Codice CER 19.12.12) provenienti dallo STIR di Battipaglia (250 tonn./giorno) e dallo STIR di Caivano (150tonn./giorno);
 - 1.2 San Tammaro: 400 ton/die, di F.U.T.(frazione umida tritovagliata Codice CER 19.12.12 e/o Codice CER 19.05.01) provenienti dallo STIR di Tufino e/o Giugliano;
2. che le società Irpiniambiente, SAMTE e GISEC si attengano al presente provvedimento, ciascuna per quanto di propria competenza;

Restano, comunque, fermi i conferimenti di rifiuti non trattati, provenienti dalla provincia di Napoli, in attuazione degli accordi in essere, presso gli STIR sottoindicati e nei quantitativi a margine precisati:

- Pianodardine (AV) - 250 tonn./giorno provenienti dalla Provincia di Napoli;
- Casalduni (BN) – 180 tonn./giorno provenienti dalla Provincia di Napoli;
- S.Maria Capua Vetere (CE) – 300 tonn./giorno proveniente dalla Provincia di Napoli.

Oltre che a tutti i soggetti destinatari indicati nel dispositivo, la presente ordinanza viene trasmessa :

- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- al Ministero della Salute;
- al Ministero delle Attività Produttive;
- alle Amministrazioni provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno;
- ai Sigg. Prefetti di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.

Caldero



Ordinanza del presidente n. 06 del 01/08/2011

Oggetto:

Reiterazione con modifiche dell'Ordinanza contingibile ed urgente n.1 del 01/02/2011 ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 152/2006 per l'impianto di stoccaggio e trasferimento in località Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA)

PREMESSO che

- a. con Ordinanza n. 25 del 20/02/2004 emanata dal Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania, delegato ex O.P.C.M n. 2425/96 e successive, l'impianto sito nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA) - località Sardone, gestito dalla Società consortile GES.CO Scarl, è stato autorizzato "alla trasferimento dei rifiuti urbani prodotti dai Comuni della Provincia di Salerno e delle altre Province della Campania";
- b. l'art. 5 comma 2 del Decreto Legge n.195/2009, convertito in legge 26/02/2010 n. 26, dispone che "*Le previsioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate nell'ambito dell'emergenza rifiuti nella Regione Campania cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 2009...*";
- c. la Società GES.CO Ambiente Scarl, con nota n. 48/I in data 29/12/2009 assunta al protocollo della Regione al n. 2009.1124051 del 30/12/2009 ha richiesto alla Regione Campania - Settore Ecologia, Tutela Ambiente e protezione Civile di Salerno l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/2006 per lo stoccaggio provvisorio e il trattamento di rifiuti urbani per l'impianto ubicato in località Sardone, nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA);
- d. in data 21/06/2011 presso il Settore Provinciale di Salerno dell'A.G.C. 05 – Ecologia si è svolta la Conferenza di servizi per l'ottenimento dell'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto di stoccaggio provvisorio e trasferimento di rifiuti urbani e assimilabili ai sensi degli artt. 208 e 269 del d.lgs. n. 152/2006 all'esito della quale la seduta è stata rinviata a data da destinarsi in attesa che siano definite le problematiche legate alla disponibilità o meno dell'area su cui ricade l'impianto e quant'altro esposto dagli enti partecipanti nel corso della Conferenza;
- e. con ordinanza n. 04 del 05/01/2010, assunta ai sensi dell'art. 191 comma 1 del D.lgs 152/2006, il Presidente della Provincia di Salerno ha autorizzato all'esercizio temporaneo e speciale l'impianto in località Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA) per lo stoccaggio e la trasferimento dei rifiuti urbani conferiti dai Comuni della Provincia di Salerno ;
- f. con propria ordinanza n. 1 del 23/07/2010, adottata ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 152/2006, per le motivazioni nella stessa esplicitate, si è ordinato, in deroga al citato art. 208 del D.lgs 152/2006, l'esercizio temporaneo e speciale del suindicato impianto in località Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana, per lo stoccaggio e la trasferimento dei rifiuti urbani conferiti dai Comuni campani con riferimento ai codici CER: 20.03.01: *rifiuti urbani non differenziati*; 20.01.08: *rifiuti biodegradabili di cucine e mense*; 20.02.01: *rifiuti biodegradabili*, nella quale si prescriveva che la gestione dell'impianto dovesse rimanere, provvisoriamente e fino a nuovo provvedimento, affidata alla stessa Società consortile GES.CO. Ambiente s.c.a.r.l. in liquidazione e che dovessero essere adempiute le seguenti prescrizioni ARPAC e ASL formalizzate nel verbale di sopralluogo del 13/07/2010:
 - f.1 nel piazzale "A" ai fini della trasferimento dell'umido è necessario che sia completata la chiusura del perimetro del capannone e realizzato un adeguato sistema di abbattimento delle emissioni odorigene;
 - f.2 l'umido non deve stazionare oltre le 48 ore sul piazzale "A";
 - f.3 le quantità da trasferire non devono essere superiori a quelle dettate dalla delibera di Giunta Regionale n. 1411/2007;
 - f.4 mantenere costantemente puliti i piazzali e le vie interne dell'impianto;

- f.5 provvedere al controllo dello sviluppo di agenti infestanti anche tramite interventi di disinfestazione e derattizzazione;
- g. con propria ordinanza n. 1 del 01/02/2011 in deroga all'art.208 del D.lgs 152/2006, per le motivazioni nella stessa esplicitate, si è ordinato l'esercizio temporaneo e speciale dell'impianto in oggetto per lo stoccaggio e la trasfesa nella area coperta A, dei rifiuti urbani conferiti dai Comuni campani con riferimento ai codici CER:
- 20.01.08: *rifiuti biodegradabili di cucine e mense*,
 - 20.02.01: *rifiuti biodegradabili*,
- con le seguenti prescrizioni ARPAC e ASL formalizzate nel verbale di sopralluogo del 24/01/2011:
- g.1 completare la chiusura del capannone del piazzale "A", realizzando adeguati sistemi di chiusura dei varchi di accesso;
 - g.2 verificare il corretto funzionamento del sistema di drenaggio dei liquidi di percolazione prodotti nell'ambito del capannone del piazzale "A" al fine di scongiurare l'accumulo ed il ristagno degli stessi con conseguente produzione di esalazioni maleodoranti;
 - g.3 provvedere allo smaltimento dei reflui contenuti nelle vasche innanzi citate;
- h. l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trasfesa in parola, quale forma speciale di gestione dei rifiuti, è stato consentito nelle predette ordinanze stante il mancato rilascio dell'autorizzazione ordinaria, richiesta al Settore Ecologia Tutela Ambiente e Protezione Civile di Salerno della Regione Campania.

CONSIDERATO

- a. che risulta tuttora perdurare una situazione di insufficienza impiantistica a livello regionale - da cui è conseguita, negli ultimi tempi, una situazione di elevata criticità tale da rendere necessaria l'emanazione del D.L. 26/11/2010, n. 196 convertito in legge 24/01/2011 n. 1;
- b. che l'art. 7-bis della citata legge prevede che: "Nella permanenza di condizioni di criticità derivanti dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti prodotti nella regione Campania e fino alla completa realizzazione dell'impiantistica necessaria per la chiusura del ciclo integrato dei rifiuti prevista dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il Presidente della regione Campania provvede, ... anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'apprestamento delle misure occorrenti a garantire la gestione ottimale dei rifiuti e dei relativi conferimenti per ambiti territoriali sovra provinciali;
- c. che in attuazione di tale articolo il Presidente della Giunta regionale ha emanato le Ordinanze n. 2 del 08/07/2011, n. 3 del 14/07/2011, così come integrata con Ordinanza n. 4 del 5/07/2011, nonché n. 5 del 30/07/2011;
- d. che lo stesso Presidente, con note prot. n. 9053 UDCP/GAB/VCG2 del 04/07/2011, prot. n. 9443 UDCP/GAB/VCG2 del 08/07/2011 e prot. n. 10047 UDCP/GAB/VCG2 del 19/07/2011 indirizzata, tra gli altri, al Presidente della Provincia di Salerno ha rappresentato ai destinatari che, nell'ambito delle rispettive attribuzioni previste dalla vigente normativa statale e regionale, essi sono tenuti ad adottare ogni idonea misura, anche coordinata, atta a consentire tempestivamente il temporaneo stoccaggio dei rifiuti giacenti nei rispettivi territori, facendo ricorso a tutti gli strumenti approntati dal vigente ordinamento, ivi compresi quelli di cui all'art. 191 del codice dell'ambiente;

- e. che, per quanto sopra, il sito di stoccaggio e trasferimento in località Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA) risulta ancora indispensabile per il conferimento della frazione organica da Raccolta Differenziata dei Comuni della provincia di Salerno e delle altre province campane e che il mancato conferimento dell'umido in tale sito comporterebbe una ripercussione sul ciclo di gestione integrata dei rifiuti, vanificando la funzionalità della raccolta differenziata;
- f. che, pertanto, il mancato utilizzo del predetto impianto, con la conseguenziale immediata ripercussione sulla corretta funzionalità del ciclo di gestione integrata dei rifiuti in ambito regionale, comporterebbe il rischio grave di insorgenza di situazioni di emergenza per la salute pubblica e per l'ambiente, e che allo stato attuale, non si ravvisa alternativa all'emanazione dell'ordinanza in oggetto;

PRESO ATTO

del non ancora intervenuto completamento della procedura autorizzativa ordinaria di cui all'art. 208 del d.lgs 152/2006 avviata dal gestore dell'impianto presso lo STAP di Salerno

RITENUTO

- a. sussistere di situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 152/2006;
- b. necessario assicurare la regolare gestione del ciclo dei rifiuti urbani all'interno dell'intero territorio regionale, anche a livello interprovinciale, allo scopo di evitare l'insorgenza di nuove situazioni di emergenza;
- c. di dover pertanto reiterare l'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 191 comma 1 del d.lgs 152/2006,

DATO ATTO

ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 della sussistenza delle particolari esigenze di celerità del procedimento in relazione alla necessità e all'urgenza di prevenire un grave pericolo alla salute pubblica;

PRECISATO che il presente atto è emanato ai soli fini organizzativi dei flussi dei rifiuti e per assicurare un regolare servizio di gestione del servizio pubblico e che gli obblighi economici derivanti dal presente atto rimangono a carico delle parti e/o di eventuali terzi controinteressati;

VISTI

- a. l'art. 191 del D.Lgs 152/2006;
- b. l'art. 7-bis D.L. 26/11/2010, n. 196 convertito in legge 24/01/2011 n. 1
- c. la nota dell'AGC 21 n. 0262182 del 01/04/2011 con la quale si chiarisce che la GES.CO svolge le proprie attività in base ad ordinanza del Presidente della Giunta regionale ed alle precedenti emanate dalle gestioni commissariali, nelle more del completamento del progetto per la realizzazione dell'impianto di compostaggio di potenzialità pari a 30.000 ton/a nella località e nell'area di sedime in oggetto, finanziato con i fondi comunitari del POR Campania 2000-2003 della Regione Campania mis.1.7., per il quale l'Amministrazione regionale ha in corso procedure di esproprio e si fa espressa riserva di promuovere l'adozione dei necessari provvedimenti che regolino tale rapporto;

- d. la citata nota del Presidente della Giunta della Regione Campania prot. n. 9053 UDCP/GAB/VCG2 del 04/07/2011;
- e. l' Ordinanza n. 1 del 01/02/2011;
- f. le Ordinanze n. 2 del 08/07/2011, n. 3 del 14/07/2011, così come integrata con Ordinanza n. 4 del 5/07/2011, nonché n. 5 del 30/07/2011;
- g. la nota prot. n. 543715 del 11/07/2011 con la quale il Coordinatore dell'A.G.C. 21 ha chiesto al Dipartimento ARPAC di Salerno ed alla ASL – Dipartimento di prevenzione servizio igiene e sanità pubblica, un sopralluogo congiunto all'impianto di cui trattasi;
- h. la nota del Dipartimento provinciale ARPAC di Salerno n. 10338 del 21/07/2011 con la quale si trasmette il verbale di sopralluogo redatto da personale di tale Dipartimento e dell'ASL di Salerno in esito al quale si è espresso parere favorevole al prosieguo delle attività con le seguenti prescrizioni:
 - h.1 completare la chiusura dei varchi di accesso del capannone A,
 - h.2 verificare il corretto funzionamento del sistema di drenaggio dei liquidi di percolazione prodotti nell'ambito del capannone del piazzale A al fine di scongiurare l'accumulo e il ristagno degli stessi con conseguente produzione di esalazioni maleodoranti,
 - h.3 provvedere allo smaltimento dei reflui contenuti nelle vasche di raccolta dei reflui,
- i. la nota prot. PSA 201100178078 del 27/07/2011 con la quale il Dirigente del Settore ambiente della Provincia di Salerno ribadisce la necessità di prorogare l'Ordinanza del Presidente Caldoro n. 1 del 01/02/2011, onde consentire il prosieguo dell'esercizio temporaneo e speciale dell'impianto in oggetto;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore con la sottoscrizione del presente provvedimento

ORDINA

- 1. in deroga all'art.208 del D.lgs 152/2006, in premessa richiamato, l'esercizio temporaneo e speciale dell'impianto in località Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana, per lo stoccaggio e la trasferimento nell'area coperta A, dei rifiuti urbani conferiti dai Comuni campani con riferimento ai codici CER:
 - 20.01.08: rifiuti biodegradabili di cucine e mense,
 - 20.02.01: rifiuti biodegradabili.
- 2. la gestione dell'impianto rimane, provvisoriamente e fino a nuovo provvedimento, affidata alla stessa Società consortile GES.CO. Ambiente s.c.a.r.l. in liquidazione, con sede in Salerno, via Case Rosse, che dovrà operare garantendo sempre e comunque un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 178 del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e s.m.e.i., nonché delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e salute dei lavoratori e delle prescrizioni ARPAC e ASL formalizzate nel verbale di sopralluogo del 24/01/2011 e comunque nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui ai verbali del 13/07/2010 e del 24/01/2011 richiamati nelle premesse che si intendono integralmente trascritte e facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;

3. l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trasferimento in parola, è consentito per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di adozione del presente provvedimento ;
4. l'efficacia della presente ordinanza cessa comunque qualora anteriormente alla scadenza sia rilasciata l'autorizzazione ordinaria dal Settore Ecologia Tutela Ambiente e Protezione Civile di Salerno della Regione Campania;
5. l'efficacia della presente ordinanza cessa altresì, qualora alla ripresa dei lavori di completamento per il realizzando impianto di compostaggio, la cui area di intervento interseca con l'area di sedime dell'impianto di stoccaggio e trasferimento, non sia congiuntamente attestata da parte del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione del costruendo impianto e dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) dell'impianto di stoccaggio e trasferimento l'inesistenza di rischi di interferenza tra i lavori di costruzione e gestione dell'impianto ;
6. nessun onere può essere vantato da GES.CO s.c.a.r.l. oltre le spettanze ad essa già corrisposte dalle Amministrazioni locali conferenti le frazioni umide qui autorizzate, viceversa GES.CO s.c.a.r.l. dovrà accantonare le somme corrispondenti al canone di locazione dei suoli oggetto della presente ordinanza, nelle more del completamento delle procedure di esproprio;
7. La presente ordinanza è trasmessa:
 - 7.1 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
 - 7.2 al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
 - 7.3 al Ministero della Salute,
 - 7.4 al Ministero delle Attività Produttive,
 - 7.5 alle Amministrazioni provinciali della Regione Campania,
 - 7.6 al Sig. Prefetto di Salerno.

Caldoro